

971



Regione Puglia  
Al Presidente



Consiglio Regionale  
della Puglia  
N. 20180032236  
12/04/2018 11:39  
450XVW  
Sezione Informatica e Tecnica

ENTRATA

Regione Puglia  
Gabinetto del Presidente

AOO\_021/PROT  
10/04/2018 - 0001429  
Prod. Usabile - Registro - Protocollo Generale

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
*presidente@consiglio.puglia.it*

Al Consigliere regionale  
Borraccino

Sedi

Oggetto: Risposta ad Interrogazione urgente numero 971, presentata dal Consigliere regionale Borraccino.

Con l'allegata nota, di cui si fa proprio il contenuto, si risponde all'interrogazione di cui all'oggetto riguardante: "Mancata valutazione del danno sanitario per l'impianto ENEL di Cerano (Br)".

Distinti saluti

Emiliano

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Lungomare N. Sauro, 31/33 Bari - 70121 Bari -



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

DIREZIONE

AOO\_  
PROTOCOLLO USCITA  
Trasmissione a mezzo posta  
elettronica certificata ai sensi  
dell'art.47 del D. Lgs n.  
82/2005

Regione Puglia  
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere  
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio  
AOO\_009/PROT  
13/03/2018 - 0001791  
Prot.: Uscita - Registro: Protocollo Generale

Spett.li

Presidente della Giunta regionale  
[segreteria generale presidente@pec.rupar.puglia.it](mailto:segreteria generale presidente@pec.rupar.puglia.it)

Assessore alla qualità dell'ambiente  
[assessore.ambiente.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:assessore.ambiente.regione@pec.rupar.puglia.it)

p.c.

Presidente Consiglio Regionale  
[segretario.generale@pec.consiglio.puglia.it](mailto:segretario.generale@pec.consiglio.puglia.it)

c.a. Consigliere Regionale

Cosimo Borraccino

**OGGETTO:** Riscontro ad interrogazione **urgente n. 971** avente ad oggetto "Mancata Valutazione del Danno Sanitario per l'impianto Enel di Cerano (Br)"

Per quanto di competenza, di seguito si propone la risposta ai quesiti avanzati:

**1. Se e in quali termini la Regione Puglia, nel formulare il parere di propria competenza nell'ambito del procedimento per il rinnovo dell'AIA relativa all'impianto Enel di Cerano, abbia tenuto conto delle criticità sanitarie presenti nell'area brindisina;**

R1- Al fine di rispondere compiutamente al quesito, di propone un excursus del procedimento di che trattasi.

Il procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale DVA 253/2012 ID 106/484, 106/693, 106/871 è stato avviato con Decreto DVA 3/2014 su istanza proprio della Regione Puglia, (il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale DVA 253/2012 rilasciata in favore di Enel Produzione Spa Brindisi, il cui iter istruttorio fu avviato con Decreto DVA 3/2014) a seguito delle evidenze istruttorie emerse in seno alla redazione del "Piano Contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell'aria nel Comune di Torchiarolo (BR) per l'inquinante PM10" ai sensi dell' art. 9 comma 1 del D.Lgs.155/2010, approvato con dgr n. 2349 del 4/12/2013, in ordine alla necessità di disporre, oltre ai principali interventi previsti sulle fonti civili di già evidenziati, anche misure per il contenimento dei fenomeni emissivi per la centrale termoelettrica di Enel Cerano, la cui incidenza sui superamenti registrati a Torchiarolo era stata stimata, dall'Arpa Puglia, pari a circa il 10%.

Tali misure hanno riguardato, in particolare, la gestione dei transitori di esercizio che creano picchi in termini di emissioni, intervenendo appunto sul riesame del provvedimento ai sensi dell'art. 29 - *octies* del D.lgs. 152/06 ed ulteriori azioni di monitoraggio e controllo.

In particolare, le misure riferite sono:

"Misura 4.5- Controllo e riduzione del contributo industriale della centrale ENEL di Brindisi, con aggiunta di misure dedicate: -



- confronto delle emissioni complessive con il limite massico annuale sulla base dei dati rilevati dal Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (SME), estendendo tale sistema anche al funzionamento dell'impianto in regime transitorio;

- riduzione almeno del 20% del limite massico annuale (che con l'applicazione del punto precedente si applica anche alle emissioni "reali" durante i periodi transitori) rispetto a quanto autorizzato dal provvedimento di AIA;

- riduzione almeno del 10% del limite di concentrazione di particolato emesso dall'impianto in oggetto, in regime di funzionamento, rispetto a quanto autorizzato dal provvedimento di AIA.

Nel corso del procedimento, che si è svolto nel corso di quasi quattro anni, la Regione ha espresso il proprio parere in più occasioni evidenziando la necessità di avvalersi di una opportuna Valutazione del Danno Sanitario quale strumento di Supporto alla Decisione dell'Autorità Competente, oltre che, ovviamente, centrato sulla necessità di recepimento, in seno all'AIA, delle prescrizioni rivenienti dal Piano di Risanamento della qualità dell'aria di Torchiarolo.

**2. Quale rilievo si sia dato agli esiti degli studi preliminari di VDS eseguiti sull'area, che parrebbero non essere stati neanche recepiti dalla Giunta Regionale, al pari dello studio di coorte commissionato al prof. Forastiere;**

R2 -Lo studio per la Valutazione del Danno Sanitario per l'area di Brindisi è stata tradotta nel Rapporto consegnato da Arpa Puglia con due successive note acquisite dall'allora Servizio Ecologia, oggi Sezione Autorizzazioni Ambientali, al prot. n. 19466 del 3/4/2015 e prot. n. 59603 del 20/10/2015; tale relazione conclude, in particolare, che la VdS relativa all'area di Brindisi non ha evidenziato un valore non accettabile del "rischio cancerogeno inalatorio", poiché il valore relativo a tale rischio è  $0,3 \cdot 10^{-4}$  ossia inferiore a  $10^{-4}$  che è il valore soglia di accettabilità (la Relazione riscontrava un Hazard Index  $> 1$  in riferimento al rischio non cancerogeno inalatorio, derivante principalmente dalle emissioni di  $H_2S$  e  $NH_3$  dalle discariche di C.da Autigno e C.da Formica).

Sul fatto che la norma (o la sua applicazione ad opera degli enti strumentali regionali) possa consentire- per una realtà complessa e critica come quella brindisina -l'arresto al primo livello di valutazione laddove il rischio di contrarre una patologia per via inalatoria sia apparentemente scongiurato per mero rispetto dei valori limite di concentrazione degli inquinanti atmosferici normati su base annuale, si tralascia di argomentare, essendo stata tale questione già materia del contendere nell'ambito del ricorso promosso avverso al decreto interministeriale Ambiente-Salute del 24 aprile 2013, contenente disposizioni volte a stabilire i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS)

Il regolamento interministeriale di applicazione Decreto 24 aprile 2013, come noto, è stato infatti impugnato, sia dalla Regione che dall'Arpa Puglia, risultate entrambe soccombenti in via definitiva davanti al giudice amministrativo.

Per inciso, la norma nazionale, ovvero il DL 207 del 3 dic 2012 convertito con legge 231 del 24/12/2012, è stata emanata successivamente a quella regionale, non assegnando specifici compiti alle regioni ma esclusivamente a "l'azienda sanitaria locale e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competenti per territorio". La legge regionale prevede adozione ai fini



della coerenza del piano di riduzione del rischio in capo ai gestori, meccanismo però non ripreso dalla riferita norma nazionale (Clini-Balduzzi) che di fatto riconduce gli effetti delle valutazioni sanitarie a possibili ricadute in seno ai procedimenti di AIA, non prevedendo esplicitamente alcun piano di riduzione rischio sanitario.

Attualmente Arpa ha comunicato, in seguito alla richiesta di aggiornamento di detto studio richiesto dalla Regione con nota del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana prot. n. 7154 del 1/12/2017, con propria comunicazione prot. n. 77286-2-del 19/12/2017, quanto segue:

*<<Il Rapporto VDS dell'area di Brindisi è stato completato con la conclusione dello Studio di coorte sugli effetti delle esposizioni ambientali sulla mortalità e la morbosità della popolazione residente a Brindisi e comuni limitrofi.*

*Lo studio di coorte è stato condotto, alla luce delle discordanze emerse tra i risultati del risk assessment e il quadro epidemiologico, per fornire una valutazione degli effetti sanitari a lungo termine associati alle emissioni industriali delle centrali termoelettriche e del polo petrolchimico, con l'obiettivo di chiarire gli impatti sulla salute e supportare l'elaborazione di interventi per la prevenzione.*

*Lo studio è stato quindi completato e trasmesso dal Gruppo di lavoro agli enti promotori in data 19 maggio 2017, presentato al pubblico alla presenza del Presidente della Regione Puglia e resi disponibile sul sito web del Centro Salute Ambiente ospitato sul Portale della salute della regione puglia in data 4 luglio 2017*

*Come noto, lo studio conclude evidenziando un importante impatto sulla salute delle passate emissioni industriali.*

*Si è inoltre riscontrato una criticità relativa all'impatto del polo energetico sulla morbosità cardiovascolare e respiratoria negli ultimi anni che, alla luce della riduzione delle concentrazione degli inquinanti studiati- potrebbe essere interpretata come una conseguenza di esposizioni pregresse.*

*Tale criticità suggerisce l'opportunità di proseguire l'osservazione epidemiologica, garantendo contestualmente l'attuazione di tutte le misure preventive atte a tutelare la salute della popolazione residente in questo territorio, compresa l'adozione delle migliori tecniche disponibili per il contenimento delle emissioni industriali*

*Lo studio è stato impugnato da ENEL Produzione SpA che, in data 9 ottobre 2017, ha notificato motivi aggiunti nel ricorso R.G. n. 11104/2012 per il suo annullamento.*

*In data 6 novembre 2017 è stata trasmessa alle Direzioni Generali di Arpa Puglia e di ARSS Puglia una relazione in merito, al fine di fornire gli elementi per la costituzione in giudizio.*

*Medio tempore, in data 3 luglio 2017, è stata adottato il Decreto di Riesame dell'AIA di Enel produzione Brindisi: pertanto, gli Enti di cui all'art. 2 della LR 21/2012 produrranno il nuovo rapporto di valutazione di Danno Sanitario dell'area di Brindisi aggiornato con lo scenario emissivo autorizzato con il citato provvedimento entro il 31 marzo 2018>>*

Quindi le risultanze attese a brevissimo potranno compendiare valutazioni sia più estese, riferite al quadro emissivo storico dell'impianto, sia proiezioni legate al nuovo scenario post-riesame. Pertanto, sulla scorta di uno studio di tale portata, meno vulnerabile di quello già impugnato in quanto più orientato alle nuove previsioni autorizzative, ci si attende uno strumento di supporto alla decisione efficace che, qualora confermi l'impatto sulla salute delle emissioni industriali, conseguendo esiti diversi da quelli indicati dal riferito regolamento nazionale quali "1-a" e "2-a",



procedendo conseguentemente ad un livello di valutazione successivo al primo, sarà utilmente impiegato dalla Regione per formulare un'ulteriore richiesta di riesame,

**3. Se sulla base dei predetti elaborati sia stato richiesto ad Enel il documento di non aggravio del danno sanitario, e sia stata richiesta la necessaria riduzione delle emissioni nocive che l'AIA avrebbe dovuto prevedere;**

R3- Sulla scorta delle risultanze della VdS fornita da Arpa Puglia, non si poteva dar luogo ad immediata istanza di riformulazione dell'AIA, come spiegato al punto precedente.

La normativa nazionale sopraggiunta, decreto Clini-Balduzzi, ha depotenziato il meccanismo della norma regionale che consentiva di intervenire non solo in sede di riesame AIA, bensì anche attraverso l'impegno, da parte dei gestori, di predisporre un piano di riduzione del rischio per gli impianti ritenuti responsabili di danno sanitario a carico delle popolazioni esposte.

Per ciò che riguarda la seconda parte del quesito, in primis si rammenta che l'Impianto di Enel in Brindisi, loc. Cerano è di competenza autorizzatoria statale.

L'Autorità di controllo preposta al monitoraggio delle prescrizioni AIA è Ispra, supportata da Arpa Puglia per le attività ispettive, ed ha l'onere del raccordo con l'Autorità competente per le azioni che conseguono al rilievo di eventuali inottemperanze.

La Regione Puglia, e il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Lavori Pubblici, Ecologia e Paesaggio in particolare, più recentemente, nell'ambito delle proprie residuali competenze, ha sempre effettuato richiesta di dati puntuali in ordine a SME, rete deposimetrica, ricadute emmissive, etc. e presta sempre molta attenzione alle risultanze di tali analisi, ove disponibili, al fine di rilevare eventuali difformità dai limiti emissivi imposti dall'AIA e da quelli in aria-ambiente.

Inoltre segue le risultanze della rete di monitoraggio dell'aria gestita da Enel, affidata in comodato d'uso gratuito ad ARPA ed integrata con le reti di monitoraggio pubbliche e private già esistenti, gestite da Arpa, come previsto nella convenzione della durata di 5 anni. L'Agenzia deve provvedere alla gestione mediante le attività di acquisizione dei dati orari, validazione ed elaborazione dei dati, emissione di report mensili; gestione attività di manutenzione, che sono affidate da Arpa alla ditta specializzata per la manutenzione, in estensione al Global Service per le altre reti.

**4. Se, nell'ambito del suddetto procedimento di AIA, la Regione Puglia abbia formalmente richiesto l'applicazione di specifiche misure finalizzate a prevenire l'insorgere di danni per la salute umana come conseguenza dei fattori inquinanti prodotti nel corso dell'attività industriale;**

**5. Se la Regione Puglia abbia mai formalmente richiesto - e in caso affermativo, in quale sede - l'introduzione della Valutazione del Danno Sanitario quale utile strumento al fine di ottenere il riesame dell'AIA in presenza di criticità epidemiologiche nell'area interessata;**

**6. Se, di contro, il Presidente della Regione Puglia (o suo delegato) abbia partecipato alla riunione del 13 aprile 2017, o ad altra riunione in diversa data, con i rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e del Ministero della Salute, nel corso della quale si è condivisa la decisione di escludere la VDS nell'ambito delle procedure finalizzate al rilascio di AIA;**



7. Se il Presidente della Regione Puglia (o suo delegato) abbia comunque partecipato al subprocedimento volto al superamento del conflitto insorto tra Ministero della Salute e Ministero dell'Ambiente circa la necessità di includere la VDS nei procedimenti di AIA e se abbia – come parrebbe – condiviso la posizione del Ministero dell'Ambiente sulla esclusione della valutazione del danno alla salute dalle procedure di AIA;

8. Quale sia stata la posizione assunta dalla Regione Puglia nel corso della predetta riunione con riferimento all'esclusione della VDS in sede di rinnovo dell'AIA per l'impianto di Cerano, in violazione di quanto previsto dalla l.r. 21/2012;

R4+ R5+ R6 + R7 + R8: I quesiti sono stati accorpatisi in ragione del fatto per cui tutti insieme, complessivamente, chiedono quale sia stata la posizione formalmente espressa nel corso delle più recenti conferenze di servizi inerenti al procedimento di riesame della CTE di Brindisi Cerano, comprendendo anche la riunione del coordinamento amministrativo svoltasi in seno alla presidenza del Consiglio dei Ministri in virtù della rimessione operata dal Ministero dell'Ambiente e della T. del T. e del M. per la risoluzione del conflitto insorto in ordine alla tema del danno sanitario, rispetto al quale lo stesso MATTM aveva declinato per incompetenza.

Le posizioni più recenti sono racchiuse nella seguente successione di pareri, coordinata con le varie Conferenze di Servizi indette dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di riesame.

- nota Regione Puglia prot. n. 5343 del 14/12/2015 per Conferenza di Servizi del 15/12/2015 con la quale, in particolare, si prefigurava l'avvio di un nuovo riesame all'esito di eventuali criticità scaturenti dalla Valutazione del Danno sanitario;
- nota Regione Puglia prot. n. 3231 del 25/7/2016, con cui la Sezione regionale Rischio industriale esprimeva parere per la Conferenza di Servizi del 26/7/2016, ribadendo la lett. b della nota precedentemente riferita (5343/15), ovvero il punto relativo alla Valutazione del Danno Sanitario;
- nota Regione Puglia prot. 12867 del 24/11/2016, evidenziante un contributo principalmente centrato sul Piano di risanamento Torchiarolo la cui approvazione aveva determinato il riesame: valutazione su Parere Istruttorio Conclusivo e Piano di Monitoraggio e Controllo, richiamo alle disposizioni di riduzione delle emissioni come rivnienti dal Piano di Torchiarolo, focus su diossine e utilizzo di deposimetri, Sistemi di monitoraggio in continuo (SME), imposizione di Valori Limite di Emissione;
- -nota Regione Puglia prot. 1115 del 7/2/2017 per la CdS dell'8/2/2017, con la quale, considerato che tutte le prescrizioni suggerite erano state accolte nel PIC e PMeC del MATTM del 26/1/2017 e 31/01/2017, si esprimeva parere favorevole al riesame AIA con le condizioni e prescrizioni ivi contenute ;
- nota Regione Puglia prot. 1176 del 7/2/2017 per la CdS dell'8/2/2017, incentrata sul monitoraggio e controllo (SME) e accertamento della qualità del dato rilevato (QAL), in ossequio alle BAT;
- con nota prot. n. 3713 del 13/4/2017, per la Conferenza di Servizi del giorno successivi: la Regione evidenzia che, in difetto di elementi sufficienti di conoscenza (es. SME) non risulta possibile definire il quadro di vulnerabilità sanitaria del contesto. Si evidenzia pertanto, sin da subito, la necessità di una Valutazione del danno Sanitario. Richiamo alla politica regionale di sostegno alla decarbonizzazione. Si cita lo studio del CNR



(Mangia et aa) per l'evidenza di effetti sanitari dovuti al particolato secondario. C'è un chiaro riferimento di condivisione con la posizione espressa in CdS dal Ministero della salute e si richiamano gli studi del Centro Salute Ambiente che si chiede all'autorità competente di considerare quale strumento di supporto alla decisione finale.

Questo parere si qualifica probabilmente come quello più esaustivo o comunque rappresentativo della posizione della regione Puglia nel corso del procedimento, in particolare nell'evidenziare la necessità delle valutazioni sanitarie.

Per tale installazione il Ministero della Salute, nella riunione della conferenza di servizi del 26 luglio 2016, rappresentò la necessità che il Ministero dell'Ambiente effettuasse approfondimenti sugli impatti sulla salute dell'esercizio dell'installazione. Conseguentemente il ministero dell'Ambiente, rilevando la propria incompetenza a condurre gli approfondimenti richiesti, rimise la questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Infine la posizione espressa nel verbale del "tavolo di rimessione" presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri tenutosi il 12 maggio 2017, alla quale la Regione Puglia, con rappresentanti sia del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, LLPP, Ecologia e Paesaggio, sia del Servizio AIA/RIR, ha partecipato in modalità remota a tale seduta, come testimoniato dal verbale in atti. In tale sede il Ministero della Salute, effettuate autonomamente le valutazioni del caso, sciolse le riserve manifestate, individuando le prescrizioni necessarie a superare il dissenso precedentemente espresso.

La Regione, pur allineata con il Ministero della Salute sulla precedente richiesta, come evidenziato dai sopra richiamati pareri, non ha potuto esprimere maggiore peso di quello che il procedimento le assegnava, intraprendendo un comportamento collaborativo in ordine alla proposta di prescrizioni inerenti ai limiti sulla qualità dell'aria

Fermo restando quanto già espresso nei precedenti pareri già resi, la Regione prese quindi atto del superamento del dissenso espresso dal Ministero della salute, nei termini maturati nella riunione stessa.

In tale sede rappresentò anche una circostanza nuova, che in qualche modo condizionava anche gli sviluppi del procedimento. Infatti, con nota MATTM prot 6396 del 9/5/2017 era stato riferito alla Regione Puglia che la Procedura di infrazione n. 2014\_2147 "Cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente - Superamento dei valori limite di PM10 in Italia", come da parere motivato della Commissione Europea in allegato alla stessa nota, si era evoluta, aggravandosi, dalla precedente fase di "messa in mora" alla fase di "parere motivato", immediatamente propedeutica alla fase sanzionatoria, fatta salva la possibilità da parte dello Stato Italiano di argomentare, con il supporto delle regioni, in merito, indicando le proprie proposte ed azioni.

Pertanto, atteso che la Commissione Europea affermava nello stesso parere come occorresse che fosse data maggiore evidenza, per quanto riguarda la Puglia, alle misure che riguardano il comparto industriale in termini di "revisioni delle pertinenti autorizzazioni", la Regione auspicava che il riesame in questione potesse essere indicato e valorizzato come una prima risposta in questo senso, e al contempo evidenziava l'emergenza ambientale dovuta ai complessi industriali di AIA nazionale.

Inoltre la Regione ribadiva l'importanza delle attività di controllo da parte di ISPRA ed ARPA dell'inquinamento atmosferico associato all'esercizio della Centrale, con particolare riferimento ai cosiddetti periodi di transitorio, per i quali era stata richiesta la doppia scala di visualizzazione

94



degli SME e per i quali si ribadiva l'importanza del controllo del rispetto dei VLE di polveri, diossine e dioxin-like

Pertanto la Regione, pur avendo confermando in toto le richieste già rilevate nei precedenti pareri, ha inteso assumere un profilo collaborativo in ordine alla finalità di conclusione del procedimento, puntando all'inasprimento del quadro prescrittivo dell'impianto e alle positive attese ricadute in aria-ambiente, in questo senso compulsato anche dall'aggravamento della Procedura di Infrazione per come riferito.

**9. Se si sia adeguatamente considerata la circostanza che la decisione di escludere la VDS dal contesto AIA avrebbe impedito di richiedere il riesame e l'aggiornamento di tale autorizzazione anche in presenza di gravi criticità sanitarie, e in tal modo si sarebbe compromessa per sempre la possibilità di richiedere all'Autorità AIA l'adozione di misure di protezione della salute dai danni provocati dall'inquinamento;**

**R9- Non si condividono né l'assunto né le deduzioni di questo quesito.**

In primis occorre rimarcare come la Regione non abbia mai inteso, né tantomeno intenderà farlo per il seguito, rinunciare alla possibilità di avvalersi anche, tra gli altri, dei meccanismi previsti dalla Legge sul Danno Sanitario per supportare proprie richieste di riesame, laddove l'osservanza del quadro prescrittivo (che deve essere assicurata dagli organi di controllo preposti) non risulti tecnicamente e da sola adeguata a conseguire l'annullamento o la riduzione a livelli sostenibili di tale rischio.

A conferma di tale intenzione, si consideri la nota del Dip.to Mobilità, Q.U., LLPP, Ecologia e Paesaggio (prot 7154 del 1/12/2017) in cui si è chiesto espressamente ad Arpa, Asl e ARESS di voler fornire risultanze aggiornate sui rapporti di Valutazione del Danno Sanitario.

Di seguito se ne riporta uno stralcio:

*"Tra gli obiettivi del rapporto di valutazione del danno sanitario, ai sensi dell'art. 1 -bis del citato decreto, vi è quello di fornire ulteriori elementi di valutazione per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per indirizzarla a soluzioni tecniche più efficaci nel ridurre i potenziali esiti sanitari indesiderati; se ne ricava, quindi, che le valutazioni di accettabilità non potranno mai far riferimento al rischio sanitario generale ma piuttosto al contributo che ad esso forniscono specifici impianti o attività dello stabilimento. [...]"*

*Si attende pertanto una compiuta disamina utilmente impiegabile per le finalità innanzi evidenziate e che consenta, in particolare, il pieno espletamento delle funzioni di propria competenza, tra le quali quella di poter disporre di nuovi elementi istruttori intervenuti ai fini del riesame AIA e come essi siano eventualmente riconducibili alle specifiche previsioni di cui all'articolo 29-octies, comma 4, del D.Lgs. 152/06".*

D'altronde, anche nell'istanza di riesame dell'AIA dello stabilimento ILVA avanzata dalla scrivente amministrazione all'Autorità competente ministeriale nel mese di gennaio 2017, peraltro rigettata dal MATTM, la Regione aveva inteso porre al centro delle proprie motivazioni anche il dato sanitario relativo all'area di Taranto.

**10. Per quale ragione la Regione Puglia non abbia impugnato dinnanzi agli organi preposti l'AIA relativa all'impianto di Cerano, non prevedendo la stessa alcuna modifica al ciclo produttivo finalizzata a ridurre l'impatto dei fattori inquinanti sull'area;**

**R10 -L'attuale decreto di AIA consente di porre dei limiti più stringenti sugli inquinanti, conseguendo un risultato in generale utile.**

24





La posizione di convergenza si è raggiunta allorché, oltre alle prescrizioni specifiche richieste dal riesame promosso dalla Regione Puglia e già recepite nel Parere istruttorio Conclusivo della Commissione IPPC fino a quel momento, il Ministero della Salute ha sostanzialmente le proprie richieste attraverso una proposta nutrita di ulteriori prescrizioni su inquinanti con certe ricadute sanitarie.

Detta proposta è stata oggetto di condivisione, come da verbale, dai soggetti intervenuti e ha consentito l'inclusione, nel novero delle prescrizioni della nuova AIA; le seguenti ulteriori:

1) Applicazione di un valore limite per gli IPA di 0,01 mg/Nm<sup>3</sup> (media 8 ore) come somma di: Benz[a]antracene, Dibenz[a, h]antracene, Benzo[h]fluorantene, Benzo[j]fluorantene, Benzo[k]fluorantene, Benzo[a]pirene, Dibenzo[a, e]pirene, Dibenzo[a, h]pirene, Dibenzo[a, i]pirene, Dibenzo[a, l]pirene, Indeno [1,2,3 - cd] pirene.

2) Applicazione di un valore limite per Cd+Tl 0,05 mg/Nm<sup>3</sup> (media oraria) e il Hg di 0,004 mg/Nm<sup>3</sup> (media oraria), con modalità di verifica come già previsto nel parere istruttorio conclusivo della Commissione IPPC

3) Applicazione di un valore limite per i DL-PCB (dioxin-like) di 0,1 ng WHO TE/Nm<sup>3</sup> (media 8 ore), considerando i 12 congeneri definiti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;

4) Applicazione di un valore limite per i PCDD/F di 0,1 ng I-TE/Nm<sup>3</sup> (media 8 ore), con modalità di verifica come già previsto nel parere istruttorio conclusivo della Commissione IPPC

5) Predisposizione di un sistema di controllo e caratterizzazione chimica delle Polveri sedimentabili utilizzando le principali norme UNI EN per le deposizioni atmosferiche da effettuarsi con periodicità semestrale, in linea con le prescrizioni 3 e 4.

In caso, invece, di mancata finalizzazione del riesame AIA, sarebbero rimasti in vigore i limiti più ampi consentiti dal precedente decreto autorizzativo, come avvenuto fin quando il riesame AIA non si è definito attraverso un nuovo provvedimento.

**11. Come la Regione intenda far fronte ai ricorsi proposti dalle grandi industrie sulla corretta applicazione della l.r. 21/2012 (Eni, Enel, Enipower, Cementir, Baselli) dopo aver di fatto dato piena ragione alle tesi sostenute da tali imprese, avallando, innanzi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la decisione di stralciare lo strumento della VDS dal contenuto delle AIA.**

R11 In ragione dell'indeterminatezza dei riferimenti, in tale quesito, a tali ricorsi interposti avverso a provvedimenti attuativi della disposizione normativa regionale sul danno sanitario, sarebbe utile comprendere in quale senso la Regione avrebbe, in tali supposte circostanze, "dato ragione alle tesi sostenute da tali imprese", piuttosto che essersi costituita in giudizio a difesa dei propri atti, come nella circostanza in cui diverse società, specie del comparto energetico, operanti nelle zone SIN, e in particolare nelle aree di Brindisi e di Taranto, proposero diversi ricorsi al TAR sostenendo la presunta incostituzionalità di detta disciplina normativa regionale, in particolare del Regolamento Regionale n. 24 del 3.10.2012, che stabilisce le modalità operative della VDS, partendo, in via preliminare, dalla verifica di eventuali criticità sotto il profilo sanitario associato ai dati ambientali (art. 6, comma 2, Reg. cit.).

Conclusivamente occorre ribadire che:

- il riesame avviato su istanza regionale nasce con uno specifico focus sugli aspetti sopra evidenziati tesi a ridurre la causa dei superamenti di particolato a Torchiarolo, se pur limitatamente alla fonte industriale, avendo inteso aggredire la fonte residenziale/civile attraverso altre misure dedicate;



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**DIREZIONE**

- le risultanze delle operazioni di verifica nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato R.G. 4736/2015 Regione Puglia c/ Comune di Torchiarolo ordinanza del Consiglio di Stato 3915 del 7/8/2017, in via di conclusione e formalizzazione;
- le analisi di scenario in termini di presenza di emissioni climalteranti (es. CO2) previste dal PEAR Puglia a tutt'oggi in fase di approvazione.

Si resta a disposizione.

L'AP Progr. reg. qualità aria ed energia  
ing. Francesco Corvace

Il Dirigente del Servizio AIA/RIR  
dott. Giuseppe Maestri

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali  
dott.ssa Antonietta Riccio

il Direttore  
ing. Barbara Valenzano